



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Carapelle, 07/09/2026

Al Personale Docente
Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA

Al sito web
Al Registro elettronico

Circ. n. 13

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2047 del Codice Civile secondo cui *in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*;

VISTO l'art. 2048 del Codice civile a norma del quale *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*;

VISTO l'art. 44, punto 7), del CCNL 2019-'21 il quale prevede che *per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*;

VISTA la Tab. A allegata al CCNL 2006-'09 relativa agli obblighi connessi al ruolo di collaboratore scolastico, tra cui vengono ricompresi anche *compiti d'accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche*;

VISTO il D.Lgs. 81/'08 - Testo Unico Sicurezza;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì, come sopra specificato, compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

EMANA

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via preminente al personale docente. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile precedentemente delegato (per la scuola primaria e dell'infanzia) o anche con uscita autonoma, previa consegna di modulo di autorizzazione genitoriale opportunamente compilato.

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c.: "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".

Ai sensi dell'art. 2048 c.c.: "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*".

L'insegnante è responsabile (T.U. del D.L. 297 del 16/04/1994, Art. 574) di quanto accade ai propri alunni e di quanto i propri alunni possono commettere a danno di terzi.

Particolare attenzione va posta alla responsabilità che incombe sul personale della scuola ai sensi degli artt.1218, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile, riguardo la vigilanza degli alunni. In materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono ormai costanti: la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli/ella possa dimostrare che l'evento dannoso è stato causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è *culpa in vigilando* prevista dall'art. 2048 del C.c.

Per una uniforme applicazione della normativa sopraccitata, si richiamano vivamente **gli/le insegnanti** a quanto di seguito indicato:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

- **accogliere gli alunni all'inizio delle lezioni nei 5 minuti che precedono l'inizio dell'attività didattica** (comma 5 dell'art 29 del CCNL regola l'orario di lavoro e rappresenta il punto di riferimento in merito);
- **accompagnare personalmente gli alunni all'uscita della scuola** (salvo casi previsti di uscita anticipata per la quale è predisposta delega al collaboratore scolastico);
- **esercitare vigilanza in tutti gli spazi scolastici** (compresi quelli esterni), in modo particolare durante gli spostamenti;
- **non lasciare mai gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico, che dovrà vigilare sull'allontanamento fino al ritorno del docente.** Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.);
- **non intrattenersi con i genitori durante le ore di attività didattica, per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica;** particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe;
- **procedere celermente agli avvicendamenti nei cambi delle ore senza lasciare mai la classe priva di vigilanza, anche al fine di non gravare solo sui collaboratori scolastici la sorveglianza ai piani/reparti;**
- **terminato il proprio turno di servizio, non lasciare gli alunni privi di sorveglianza: qualora un docente non sia impegnato nell'ora precedente o prenda servizio durante un'ora intermedia deve essere in prossimità della classe in cui inizierà la propria attività almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il proprio servizio in un'ora intermedia, deve attendere il collega subentrante prima di allontanarsi dall'aula; in caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe;**
- **durante la pausa ricreativa e durante le ore di lezione gli alunni non potranno scendere o salire ad un altro piano, né sarà consentito dare consegne agli alunni in tal senso;**
- **gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni tempestivamente sul Registro elettronico;**
- **il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente,** come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003);



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)
Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

- **il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza**, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi;
- **i collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici;**
- **è fatto assoluto divieto, sempre per non incorrere in responsabilità civile, ai sensi delle norme contenute negli articoli citati, di sanzionare gli alunni con l'allontanamento dall'aula, lasciandoli di fatto senza sorveglianza.** In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina occorre informare i genitori, avvisare il Dirigente Scolastico e presentare relazione dettagliata allo scrivente.

2. Intervallo – ricreazione

Il personale docente presente in aula al suono della campanella dell'intervallo è tenuto alla gestione della sorveglianza degli alunni durante la ricreazione. Deve fare in modo di avere sotto il massimo controllo i movimenti degli alunni e **sorvegliare affinché essi non adottino comportamenti o giochi pericolosi per sé e/o per gli altri**, non provochino disordine nelle aule, gettino correttamente i rifiuti nei cestini e possano accedere ordinatamente ai servizi igienici.

Al termine dell'intervallo, si procede come per un normale cambio di classe.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza durante la pausa dell'intervallo costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici presenti nei corridoi e negli atri collaborano con gli insegnanti alla sorveglianza degli alunni.

3. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili, garantendone così sempre la vigilanza.

In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. Trascorsi 5 minuti, il docente affiderà l'alunno al collaboratore scolastico ed avviserà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato. Al termine potrà andare via



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

dall'edificio scolastico. Trascorsi i 5 minuti, se la famiglia non dovesse provvedere a prelevare il minore, saranno contattati gli organi competenti.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine a tutela dei minori.

4. Trasferimenti degli alunni, visite guidate e viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Il giorno dell'uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione e recapiti telefonici dei genitori.

Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

È necessario informare e responsabilizzare gli alunni sui corretti comportamenti da adottare allo scopo di prevenire rischi per l'incolumità e la sicurezza dei medesimi.

I collaboratori scolastici, se coinvolti nei trasferimenti e nelle visite guidate e viaggi di istruzione, concorrono ad accompagnare gli alunni e a vigilare sui loro comportamenti in collaborazione con i docenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

5. Vigilanza durante le manifestazioni

Durante **le manifestazioni** all'interno dell'edificio scolastico, oppure in altro luogo all'interno del territorio del Comune, **gli alunni saranno vigilati dal docente dell'ora di lezione oppure dal docente a cui siano stati affidati**, che porrà attenzione a non perdere di vista gli allievi. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

6. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe.

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

7. Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.

In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente scolastico.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

Si invitano le SS.LL. a seguire scrupolosamente le direttive ivi contenute.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Il Dirigente scolastico

prof. Pasquale MOREA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993